

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

del 5 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32^e capoversi 1, 2 e 4 nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente;

visto l'articolo 57 della legge federale del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero;
- b. l'utilizzazione del ricavato della tassa per le indennità per il risanamento dei siti contaminati.

Sezione 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa

¹ Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

² Chiunque esporta rifiuti in vista del loro deposito definitivo deve versare una tassa.

³ Non sottostanno all'obbligo della tassa il deposito di materiali inerti e di rifiuti edili in discariche per materiali inerti e l'esportazione di tali rifiuti in vista del loro deposito definitivo nelle relative discariche.

RS 814.681

¹ **RS 814.01**

² **RS 172.010**

Art. 3 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

- a. per le discariche per sostanze residue: a 15 fr./t;
- b. per le discariche reattore: a 20 fr./t.

² L'aliquota della tassa sui rifiuti esportati ammonta:

- a. per il deposito definitivo in discariche sotterranee: a 50 fr./t;
- b. per il deposito definitivo in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito definitivo dei rifiuti in una discarica in Svizzera.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito definitivo in Svizzera o al momento dell'esportazione.

Art. 5 Dichiarazione della tassa

¹ Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UF AFP), ogni volta entro il 28 febbraio, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

² La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Essa va compilata su un modulo ufficiale; l'UF AFP può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

³ La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

⁴ Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

⁵ Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta dev'essere versato un interesse di mora del cinque per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.

Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

¹ L'UF AFP stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all'anno.

Art. 7 Riscossione posticipata

Se l'UF AFP ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione

¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

² Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo:

- a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

³ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell'anno civile in cui è sorto.

Sezione 3: Indennità**Art. 9** Condizioni per le indennità

¹ La Confederazione concede ai Cantoni indennità per il risanamento di:

- a. siti contaminati sui quali sono stati depositati per la maggior parte rifiuti urbani;
- b. altri siti contaminati, in quanto i responsabili tenuti al pagamento non possono essere individuati o siano insolventi.

² Essa concede indennità soltanto se:

- a. sul sito contaminato non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996;
- b. le misure di risanamento sono state avviate dopo il 1° luglio 1997;
- c. il risanamento soddisfa le prescrizioni dell'ordinanza del 26 agosto 1998³ sui siti contaminati (OSiti);
- d. i costi di risanamento computabili superano i 20 000 franchi; e
- e. per un sito contaminato giusta il capoverso 1 lettera b sussiste una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato.

³ Essa concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni in materia d'indennità.

Art. 10 Ammontare delle indennità e costi di risanamento computabili

¹ Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi di risanamento computabili.

² Sono considerati costi di risanamento computabili i costi necessari a un'esecuzione economica delle seguenti misure:

³ RS 814.680

- a. indagine preliminare (art. 7 OSiti⁴) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti);
- b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
- c. decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
- d. prima costruzione di impianti e infrastrutture finalizzati a impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
- e. prima costruzione di impianti e infrastrutture necessari a imporre limitazioni dell'utilizzazione nel caso d'inquinamenti del suolo (art. 16 lett. c OSiti).

Art. 11 Richiesta d'indennità

Il Cantone inoltra all'UFAFP una richiesta d'indennità. Essa deve contenere:

- a. la prova che sono soddisfatte le condizioni giusta l'articolo 9;
- b. le basi e gli elementi principali del progetto di risanamento (art. 17 OSiti⁵);
- c. la valutazione del progetto di risanamento da parte dell'autorità (art. 18 OSiti);
- d. i probabili costi di risanamento;
- e. una valutazione dell'economicità delle misure;
- f. un elenco dettagliato dei probabili costi di risanamento computabili.

Art. 12 Assegnazione e versamento delle indennità

¹ Se sono soddisfatte le condizioni, l'UFAFP assegna un'indennità e ne fissa il probabile ammontare.

² Esso decide il versamento delle indennità se:

- a. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell'insieme dei costi di risanamento computabili effettivamente sorti; e
- b. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari.

³ Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versamento l'UFAFP tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati sono trattati prioritariamente negli anni seguenti.

Art. 13 Commissione tecnica

¹ Per la consulenza dell'UFAFP nell'evasione delle richieste d'indennità viene istituita una commissione.

⁴ RS 814.680

⁵ RS 814.680

² Essa valuta le questioni di principio attinenti alla compatibilità ambientale, all'economicità e alla tecnica delle misure di risanamento.

³ Nella commissione sono rappresentati l'UFAPF con due membri, i Cantoni con quattro membri e il settore dell'economia con tre membri. L'UFAPF assume la presidenza.

⁴ L'UFAPF nomina i membri della commissione e convoca quest'ultima secondo le necessità.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza compete all'UFAPF.

² I Cantoni sostengono l'UFAPF nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare provvedono a informarlo tempestivamente qualora stabilissero che persone soggette all'obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 15 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

² La tassa viene riscossa per la prima volta per l'anno 2001.

5 aprile 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz